



**La Riscossa di Regalbuto**

**PROCEDURE DELIBERATIVE IN  
TEMA DI ATTIVITA' DI RISCHIO  
E CONFLITTI DI INTERESSE NEI  
CONFRONTI DI SOGGETTI  
COLLEGATI.**

**Disposizioni di Vigilanza**

**Titolo V, Capitolo 5 circ. 263/06 – Banca d'Italia**

Delibera del 29 giugno 2012

L'art. 136 del Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385/1993) pone il divieto - per gli esponenti di banche e società appartenenti a gruppi bancari (amministratori, sindaci - anche supplenti - direttori generali) - di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca o società medesima o di porre in essere operazioni di finanziamento con altra società o banca del gruppo. Tale divieto è superabile soltanto previa deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione, presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo nonché con l'assenso della capogruppo in caso di operazione effettuata con la società di appartenenza o con altra società del gruppo. La violazione della norma è penalmente sanzionata.

Il comma 2 dell'art. 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha inserito nell'art. 136 un comma *2-bis* il quale estende la procedura sopra descritta alle obbligazioni intercorrenti con:

- società controllate dagli esponenti della banca o di altra società del gruppo bancario;
- società presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- società controllate, che controllano o sono collegate alle predette società.

La disciplina in esame è volta a sottoporre le operazioni compiute con il danaro, i beni o la garanzia della banca o società del gruppo a vantaggio dei titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo sulle stesse, ovvero di soggetti ai medesimi collegati, a una specifica valutazione degli organi di amministrazione e di controllo della banca, particolarmente qualificata in ragione dei quorum deliberativi prescritti, anche al fine di prevenire il conflitto che potrebbe sussistere tra l'interesse della banca o società del gruppo e il diverso interesse del quale l'esponente aziendale può essere portatore. Inoltre, vengono disciplinati gli ambiti di individuazione per rilevanza delle operazioni che interessano le parti correlate ed i soggetti connessi nonché le fasi istruttorie e deliberative da gestire in conformità alle Disposizioni di Vigilanza introdotte con circolare 263/06 della Banca d'Italia.

Alla luce di tale *ratio* le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, come esplicitato nelle Istruzioni di Vigilanza (che, pur riferendosi ai commi 1 e 2 dell'art. 136, possono ritenersi valide anche per il nuovo comma *2-bis*), sono costituite dai *"rapporti contrattuali ... nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare"*. Su tale base -proseguono le Istruzioni - *"non appaiono riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (...) resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti"*.

## ▪ RIFERIMENTI STATUTARI

**TITOLO VI**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Art. 35**  
**Poteri del Consiglio di Amministrazione**  
**7° comma**

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

**TITOLO IX**  
**COLLEGIO SINDACALE****Art. 42**  
**Composizione del collegio sindacale**  
**5° comma**

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

**TITOLO X**  
**ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ****Art. 44**  
**Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali**

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, settimo comma, e nell'articolo 42, quinto comma.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

**TESTO UNICO BANCARIO****TITOLO VIII - CAPO 3  
BANCHE E GRUPPI BANCARI****Art. 136****Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti bancari**

**1.** Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

**2.** Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

**2 bis** Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui a medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che controllano o sono ad esse collegate.

**3.** L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e *2bis* è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

## DIRETTIVE INTERNE

### Regolamento e manuale del processo del credito

#### DELEGHE DI POTERI ALL'ESECUTIVO.

#### Limitazioni nell'esercizio delle deleghe

L'esercizio delle deleghe soggiace alle seguenti limitazioni di carattere generale che possono essere ulteriormente definite, per atti e categorie di atti, con espressa precisazione.

L'esercizio delle deleghe per la concessione di finanziamenti e per utilizzi in eccedenza ai limiti di fido non potrà determinare il superamento del fido massimo concedibile allo stesso obbligato, siccome previsto dalle Istruzioni di Vigilanza o posto dall'Assemblea. E' del pari vietato l'esercizio delle deleghe disciplinate dal presente Regolamento per conti o rapporti intestati ad Amministratori, Sindaci ed al Direttore Generale.

Tale divieto si estende anche ai conti in titolo a terzi allorquando si rilevano le condizioni previste dall'art. 136 del D. Lgs. 385/93 (*conflitto di interessi*).

L'esercizio della delega in materia di concessione di linee di credito e di utilizzo consentiti in eccedenza ai limiti di fido opera nell'ambito dei limiti posti dall'art. 44 dello Statuto Sociale e di quelli di seguito precisati.

Ciò premesso si precisa che:

**l'erogazione del credito** ai seguenti soggetti è esclusivamente riservata al C.d.A.:

1. amministratori e sindaci
2. direttore generale
3. richiedenti legati ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 da rapporto coniugale o di parentela, anche per affinità, entro il secondo grado;
4. personale dipendente.
5. quando ricorrono le condizioni previste dalla delibera sulle procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati a quelli precisati ai punti 1 e 2 (p. 7.0 del Regolamento)

**l'erogazione del credito** nella forma garantita da ipoteca su beni immobili è riservata al CdA, al Comitato esecutivo ed al Direttore Generale quando non ricorrono le condizioni di mitigazione del rischio riportate nel capitolo "*Sorveglianza regolamentare del CRM*"

per consentire **utilizzi in eccedenza ai limiti di fido** non può essere esercitata la delega in favore dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 nonché dei titolari di linee di credito a questi legati da rapporto coniugale. L'esercizio della delega in favore dei soggetti di cui al punto 4 lett. a) nonché di quelli legati da rapporto di parentela, anche per affinità, entro il secondo grado, con amministratori, sindaci, Direttore Generale, pur consentita dovrà essere necessariamente eccezionale e per transitorie marginali occorrenze. Il rientro nei limiti di fido dovrà essere seguito dall'Organo che ha accordato l'autorizzazione.

Gli Organi delegati dovranno inoltre astenersi dall'esercizio delle deleghe per rapporti in titolo al proprio coniuge o a parenti, anche affini, entro il secondo grado, fatte salve le condizioni di conflitto che si collocano nell'ambito dei principi dell'art. 136 del D. Lgs 385/93.

Gli Organi delegati all'erogazione del credito sono: il Comitato Esecutivo, il Direttore Generale ed il Responsabile dell'Area Crediti (RAC).

## **Norme di presidio**

Ciascun esponente aziendale provvede a segnalare, al momento dell'assunzione del ruolo, mediante l'utilizzo della specifica modulistica, la propria posizione con riferimento alle prescrizioni dell'art. 136 del T.U.B. ed alle Disposizioni di Vigilanza oggetto del presente documento, tenuto conto delle più stringenti limitazioni stabilite dalle disposizioni interne.

**Il foglio informativo è consegnato al Servizio istruttoria fidi ed è tenuto aggiornato a cura dell'interessato.**

Il *Regolamento e manuale del processo del credito* disciplina l'esercizio dei poteri in delega all'Esecutivo, soffermandosi, con specifiche norme di comportamento, sui casi di assunzione di obbligazione da parte degli esponenti aziendali e dei soggetti collegati.

Agli esponenti aziendali viene fornita è notificata copia del presente fascicolo

## Premessa

---

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale;
- **Commissione per le operazioni con soggetti collegati (di seguito Commissione):** l'organo collegiale costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, con la quale sono stati individuati 3 amministratori indipendenti - ovvero amministratori, che non siano controparte o soggetto collegato e non abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto della Banca - quali componenti effettivi e uno, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, quale supplente qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione. La Commissione è individuata, ai sensi delle Disposizioni, quale destinataria dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti;

Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato **A**.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 29 giugno 2012, acquisito il **parere vincolante** da parte della **Commissione** e del **Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, la **Commissione** e il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- l'Area Crediti ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

L'Area supporti direzionali assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle UO competenti.

**Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca e sono applicate a partire dal 30 luglio 2012.**

### **1.0 - Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati**

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso del Servizio Istruttoria fidi, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

E' in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Il Responsabile del Servizio istruttoria fidi cura la tenuta dell'elenco dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalati richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni saranno il più possibile integrate nel sistema informativo, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni. In tale senso sono state fornite opportune assicurazioni da parte del nostro fornitore con attivazione della prima fase già dal mese di luglio.



**Costituisce operazione con soggetti collegati**, ai sensi delle Disposizioni, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.”*

Al fine di individuare l’ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione<sup>1</sup>. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**.

<sup>1</sup> Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il **controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell’operazione si determina come di seguito specificato:

- se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
  - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
  - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile;
  - per le altre componenti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- ii. **Indice di rilevanza dell’attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Banca dall’ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
  - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
  - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario**. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro.

## **2.0 - Nomina della Commissione per le operazioni con soggetti collegati / Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati**

---

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare<sup>2</sup>.

Come anticipato in premessa, per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 giugno 2012, ha costituito un'apposita Commissione per le operazioni con soggetti collegati (di seguito Commissione) composta da tre amministratori componenti effettivi – e ha individuato un componente supplente, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce alla Commissione il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, alla Commissione è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di euro 3.000,00.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello della Commissione e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali la Commissione abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

### **3.0 - Procedure deliberative**

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, il Servizio istruttoria fidi, responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

**In considerazione dell'operatività di riferimento e dell'entità delle singole operazioni, per l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca ha definito una soglia inferiore rispetto a quella definita dalla normativa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha reputato opportuno definire operazioni di maggiore rilevanza quelle il cui controvalore sia superiore alla soglia del 2,50% in rapporto al patrimonio di vigilanza.**

<sup>2</sup>Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo definiti dall'art. 32 dello Statuto

Sono operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quelle definite dalle caratteristiche di tipo quantitativo sopra definite, quelle che assumono i seguenti criteri "qualitativi":

- **tipologia di operazione:** operazioni che non sono completamente in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **tempistica dell'operazione:** prossimità alla chiusura bilancio;

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;

### 3.1 - Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Il Servizio Amministrazione fidi, incaricato ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, deve predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
  - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
  - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il Servizio Istruttoria fidi inoltra **alla Commissione** le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La UO che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza della Commissione. Questa esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla Commissione spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, la Commissione ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, dal supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

La Commissione formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza:**

- la Commissione deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Essa ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora la Commissione abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza il Servizio istruttoria fidi rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera e trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dalla Commissione e dal Collegio Sindacale.

### 3.2 - Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore e minore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione<sup>3</sup>. Il parere della Commissione e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di **maggiore rilevanza** deliberate nonostante la Commissione e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

La delibera, sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza, deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconciliabilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### **Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.**

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

---

<sup>3</sup> Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie <sup>4</sup>
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	✓	✓	—
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	✓	✓	✓	✓
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	✓	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—

<sup>4</sup> Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

#### 4.0 - Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

---

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa":
  - alla Commissione viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Alla stessa deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta. La Commissione individua le lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, la Commissione è coinvolta anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (*approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale*); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato della Commissione purché la stessa fornisca:
  - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
  - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

#### 5.0 – Delibere quadro

---

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

Le delibere quadro sono sottoposte, sulla base di quanto disciplinato nei paragrafi precedenti, al parere della Commissione in funzione del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare. Le singole operazioni con soggetti collegati effettuate nell'ambito della singola delibera quadro non sono assoggettate all'iter deliberativo previsto dalle presenti procedure e sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Un'operazione inizialmente riconducibile a una delibera quadro che non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. All'operazione si applicheranno, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.



## 6.0 – Ulteriori presidi.

---

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

## 7.0 – Flussi informativi interni.

---

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale la Commissione ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute, sulle quali la Commissione o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle "operazioni di importo esiguo", per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure.

La responsabilità di predisposizione delle informative elencate è attribuita al Servizio istruttoria fidi.

## ALLEGATO

## PRINCIPALI DEFINIZIONI

- **parte correlata**<sup>5</sup>: gli esponenti aziendali
- **soggetti connessi**:
  - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata**;
  - gli stretti familiari<sup>6</sup> di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

- **operazioni con soggetti collegati**: le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Tali operazioni si distinguono in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
  - i. **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
    - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

<sup>5</sup>Nota per la Banca: con riferimento alle BCC in genere, nella gran parte dei casi, **l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato**. Tuttavia, le Disposizioni comprendono tra le parti correlate soggetti riferiti anche ad altre fattispecie quali, ad esempio, la società o impresa costituita in forma non societaria rispetto la quale la Banca detenga una partecipazione idonea a esercitare il controllo ovvero un'influenza notevole sulla stessa, o il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB. Al verificarsi di tali casi la Banca dovrà integrare nelle definizioni la fattispecie d'interesse.

<sup>6</sup>I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo.

- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esigue
- **Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede** la soglia di 250.000 Euro.